



Linee guida per le prestazioni creditizie

La cessione del quinto

La disciplina della cessione del quinto fonda le proprie basi nella normativa civilistica. La sottoscrizione di un contratto di finanziamento contro quote dello stipendio trova la sua fonte giuridica nella più generica fattispecie della "**cessione del credito**", art. 1260 del Codice Civile.

La cessione del credito è un contratto con il quale un soggetto, creditore *cedente*, disponendo di un suo diritto di credito, cede lo stesso ad altro soggetto terzo, il *cessionario*; pertanto, con la cessione del credito l'originario debitore è tenuto ad adempiere la propria obbligazione contrattuale non più al creditore cedente ma direttamente al cessionario. Il datore di lavoro si trova ad essere debitore nei confronti del lavoratore per la prestazione svolta da quest'ultimo, che risulta titolare di un credito di cui può liberamente disporre nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, **il lavoratore può cedere il credito derivante dalla sua prestazione lavorativa**.

Il debitore ceduto è tenuto all'adempimento dell'obbligazione contrattuale nei confronti del cessionario solo dal momento in cui ha accettato la cessione, ma non è necessaria manifesta accettazione, poiché è sufficiente che al debitore venga notificata la cessione del credito attraverso una modalità idonea a dimostrare che la volontà di cessione del credito sia giunta nella sfera giuridica del debitore ceduto. Perfezionatasi la notifica della cessione del credito, il debitore ceduto dovrà necessariamente provvedere ad adempiere alla propria obbligazione nei confronti del cessionario e nel caso in cui adempiesse nei confronti del cedente, non sarà liberato dal dover adempiere nei confronti del cessionario.

Il testo unico di riferimento per la **cessione del quinto** è rappresentato dal **D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950**, recante disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 5 del D.P.R. 180/1950 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario) dispone che "gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 **possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto** dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni".

Con l'articolo unico, comma 137, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato abrogato l'art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e modificato l'art. 54, mentre con il comma 138 del medesimo articolo è stato abrogato l'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Tali articoli statuivano l'esclusione della garanzia diversa da quella del Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato (INPDAP) e quindi la nullità della stessa sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono che nei rapporti tra le stesse parti contraenti.

Ne consegue che **dal 01/01/2005** sono consentite, con carattere di alternatività, cessioni a carico o garantite dal Fondo (INPDAP), o quelle concesse dagli istituti elencati nell'art. 15 del D.P.R. 180/50, per le quali gli stessi si siano assicurati presso organismi diversi dall'INPDAP.

Pertanto dal 01/01/2005 sussiste per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50 anche se garantiti da organismi diversi dall'INPDAP.

I rischi oggetto di assicurazione sono quelli previsti dall'art. 32 del D.P.R. 180/1950:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta dell'intera quota ceduta.

1. I soggetti del contratto di cessione del quinto

I soggetti della cessione del credito nell'ambito del rapporto di lavoro sono il lavoratore (creditore cedente), l'ente finanziario erogatore del prestito (cessionario) ed il datore di lavoro (debitore ceduto). Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 subordina la validità del contratto di finanziamento alla sussistenza, in capo al dipendente cedente e al soggetto cessionario, di alcuni requisiti soggettivi:

a) Lavoratore - creditore cedente

I soggetti aventi diritto alla stipula di un contratto di finanziamento sono i **lavoratori subordinati dipendenti da pubbliche amministrazioni** o da datori di lavoro privati. Rientrano nella categoria dei "lavoratori" ammessi alla cessione del credito coloro i quali risultano assunti con contratto a tempo indeterminato (sia tempo pieno che parziale) e che, secondo il disposto dell'art. 52, D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, "siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo".

Il lavoratore subordinato può cedere la retribuzione se è in servizio attivo. **In caso di aspettative non retribuite, congedi senza retribuzione, sospensioni lavorative senza anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro il contratto di cessione non può essere perfezionato.**

Possono accedere al contratto di finanziamento anche i lavoratori parasubordinati; l'art. 52, co. 1-ter, del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 ha infatti esteso anche ai parasubordinati la facoltà di cessione del credito a condizione che:

- abbiano un compenso certo e continuativo,
- la durata del rapporto non sia inferiore a 12 mesi,
- la durata della cessione non superi la durata del rapporto stesso.

La **Legge n. 80 del 14 maggio 2005** ha esteso ai pensionati di tutti gli enti previdenziali la facoltà di cedere parte della propria retribuzione. L'art. 13-bis, lettera a), D.L. n. 35/2005 (aggiungendo il comma 3 all'art. 52 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950) estende la possibilità di ricorrere alla cessione del credito oltre che ai pensionati anche ai titolari di assegno di invalidità, vecchiaia e di altri vitalizi.

Restano invece esclusi dalla facoltà di cessione del credito, non potendo disporre di un compenso certo, fisso e continuativo (art. 52, co. 1, D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950), i lavoratori autonomi.

b) Ente finanziatore – cessionario

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto sono: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e società esercenti il credito (escluse quelle in nome collettivo e in accomandita semplice), le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

La cessione della retribuzione non può essere utilizzata per qualsiasi pagamento da effettuarsi ad un terzo, ma solo per estinguere prestiti contratti con istituti finanziari espressamente autorizzati dalla legge.

c) Datore di lavoro – debitore ceduto

Il datore di lavoro non può avanzare limitazioni al legittimo esercizio del diritto di cessione della retribuzione posto in essere dal proprio lavoratore ed è chiamato ad eseguire una serie di operazioni (compilazione e invio "allegati", predisposizione e invio "atto di benessere", "messa in quota" rata prestito, versamento mensile al cessionario delle rate trattenute).

Il debitore ceduto è obbligato a dare esecuzione alla cessione, senza poter opporre al cessionario le eccezioni sulla validità di questa, salvo eccezioni che derivino dal rapporto di lavoro con il cedente.

2. I limiti temporali per il contratto di prestito contro cessione del quinto

L'originaria formulazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 stabiliva che il che il prestito potesse avere una durata di 5 o 10 anni. L'art. 52 prevedeva, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, un'anzianità minima di servizio.

Tali requisiti sono stati in parte modificati con la L. n. 80/2005 e in parte integrati dal Legislatore:

- l'art. 13-bis, lett. a, punto 2, L. n. 80/2005, individua il solo limite massimo di 10 anni per la durata della cessione;
- l'art. 13-bis, lett. b, punto 1, dispone l'annullamento del requisito di anzianità minima, di 5 anni nel caso di cessione quinquennale e 10 anni nel caso di cessione decennale, utili alla concessione del prestito.

A seguito dei suddetti interventi legislativi per i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato la norma prevede che la cessione del quinto possa avere una durata massima pari a 10 anni.

Un ulteriore limite temporale era fissato dall'art. 23 del D.P.R. 180/1950 (*qualora al lavoratore manchino meno di dieci anni per conseguire il diritto alla pensione, egli non potrà contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti sono i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo*), che trovava fondamento nel divieto di contrarre cessioni sulla pensione. Venuto meno tale divieto per effetto dell'art. 13 bis del D.L. 35/2005, **l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45/2007** dispone che:

- **In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.**
- **Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP (INPS) procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.**
- **Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'INPDAP (INPS) dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.**

3. L'iter procedimentale della cessione del quinto

Il dipendente o l'ente/istituto che eroga il finanziamento presenta all'ufficio che amministra il trattamento giuridico-economico del dipendente i **modelli A, A1, B, B1** con lettera di accompagnamento.

I **modelli A e A1** devono essere compilati a cura del dipendente e dell'Istituto mutuante per le rispettive parti, indicandovi l'ammontare lordo del prestito, il numero e l'importo delle quote mensili da cedersi per l'estinzione del prestito, il T.A.N. e il T.A.E.G., i dati relativi ad altro eventuale finanziamento da estinguere.

Gli uffici competenti provvedono alla compilazione degli allegati B e B1:

- **Allegato B** - vengono attestati i dati anagrafici, la data di prima nomina nell'impiego, l'anzianità di servizio alla data della domanda, la data presunta di cessazione, che il richiedente sia in servizio attivo, che non siano in corso, né previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario.
- **Allegato B1 (certificato di stipendio)** – dati anagrafici, qualifica, l'ammontare dello stipendio mensile al netto delle ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio, gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, con l'indicazione dei creditori. Il certificato di stipendio viene rilasciato esclusivamente dal datore di lavoro, in doppia copia, e ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio.

In seguito all'accoglimento da parte dell'ente finanziatore dell'istanza di prestito del lavoratore, viene notificato al datore di lavoro il contratto di finanziamento contro cessione del quinto. L'iter procedurale si conclude con l'invio all'ente finanziatore dell'**atto di benessere**, documento con il quale il datore di lavoro prende atto del contratto di prestito contro cessione del quinto.

A decorrere dal mese successivo alla notifica del contratto il datore di lavoro provvede ad operare una trattenuta sulla busta paga del dipendente pari all'importo della rata mensile. Entro il mese successivo sarà sua cura versare al cessionario erogante il prestito la quota trattenuta.

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, qualora la retribuzione gravata da trattenuta a titolo di cessione del quinto subisca una riduzione pari o inferiore ad 1/3 del suo ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta sulla retribuzione nella misura stabilita dal cessionario. Qualora, invece, la riduzione sia superiore ad 1/3 della retribuzione netta, la trattenuta non potrà eccedere la misura di 1/5 della nuova retribuzione, per cui in questo caso sarà necessario comunicare alla società finanziaria l'evento che ha determinato la riduzione della retribuzione e chiedere la rideterminazione dell'importo della rata da trattenere.

4. Il rinnovo della cessione del quinto

Con il "**rinnovo**" della **cessione del quinto** il dipendente rinegozia la cessione con un nuovo finanziamento attraverso il quale estinguerà la cessione precedente e, per differenza, otterrà nuova liquidità.

Con tale richiesta, la cessione del quinto preesistente verrà chiusa in favore di un nuovo finanziamento, con lo stesso o altro istituto erogatore. Una parte del nuovo prestito dovrà coprire ed estinguere il prestito in corso, mentre la liquidità rimanente resterà al contraente, che avrà un ulteriore capitale da rimborsare.

Gli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 fissano le condizioni per l'utilizzo di tale istituto, **vietando di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata originaria; il rinnovo della cessione del quinto sarà possibile solo dopo il pagamento del 40 per cento dell'importo del prestito in corso.**

Per esempio, una cessione del quinto decennale, ovvero a 120 mesi, potrà essere rinnovata solo dopo averne saldati almeno 48.

Eccezione a tale regola sono i casi in cui la prima cessione del quinto sia stata stipulata per un periodo pari od inferiore a 5 anni (60 mesi); in tali casi se si opta per un rinnovo decennale non è necessario attendere che siano trascorsi i 2/5 della durata ed in qualsiasi momento il dipendente o il pensionato potrà rinnovare il proprio finanziamento.

In caso di rinnovo il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dovranno fornire la dimostrazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del **conto estintivo** e il **bonifico finale** risultato andato a buon fine), dell'avvenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento e dell'avvenuta somministrazione delle somme afferenti al nuovo.

Allo scopo, le relative comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica allegando copia digitalizzata della pertinente documentazione. In particolare, la dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento.

Rientra nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.

I prestiti I.N.P.S.

Dal 1° maggio 2020 è entrato in vigore il **“Regolamento per l'erogazione prestiti agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Magistrale ex ENAM”**.

Il Regolamento ha uniformato l'erogazione dei prestiti agli iscritti alle **Gestioni ex INPDAP**, ex ENAM ed ex IPOST confluite nell'Istituto, attualizzandone e definendone i requisiti, i criteri e le modalità di riconoscimento degli stessi, mantenendo le finalità solidaristiche della prestazione.

Con l'adozione del Regolamento sono state disposte misure dirette a **semplificare l'accesso ai prestiti**, elevandone gli importi concedibili, e ad uniformare la vigente normativa regolamentare e statutaria in materia di prestiti per rispondere alle numerose richieste di miglioramento del servizio “credito” provenienti dagli iscritti alle Gestioni e dalle altre amministrazioni. Tra le novità di particolare rilievo, oltre all'attuazione di norme di semplificazione, si evidenzia **l'introduzione di ulteriori motivazioni a sostegno delle richieste di finanziamento**.

Alle domande di prestito presentate dopo il 1° maggio 2020 viene applicata, per tutte le Gestioni interessate, una ritenuta per spese di amministrazione unificata nella misura dello **0,50%** e si fa riferimento ad un'unica tabella di determinazione della misura del premio compensativo per i rischi dell'operazione, secondo le diverse aliquote previste per le diverse classi di età a scadenza del finanziamento.

La domanda per tutte le tipologie di prestito potrà essere effettuata **esclusivamente online** seguendo il seguente percorso all'interno del sito Internet dell'Istituto: *Home/Prestazioni e servizi/Tutti i servizi* e scegliendo dall'elenco alfabetico dei servizi la domanda per la singola tipologia di prestito da richiedere.

Per l'accesso al servizio scelto occorre disporre di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- PIN dispositivo rilasciato dall'INPS*;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le stesse modalità telematiche sono previste per l'estinzione anticipata e l'istanza di riesame, che sono accessibili nel portale dell'INPS, seguendo il percorso *Home/Prestazioni e servizi/Tutti i servizi* e scegliendo dall'elenco alfabetico dei servizi la domanda di estinzione anticipata o l'istanza di riesame relativa alla singola tipologia di prestito interessata.

Sono disponibili **un manuale per tutte le tipologie di prestazioni** ad uso sia degli Enti che del cittadino e i manuali per l'accesso alle singole prestazioni e per l'inoltro della relativa domanda (**piccolo prestito e prestito pluriennale**).

1. Piccolo prestito

- Il **piccolo prestito annuale** consiste nell'erogazione di una somma pari ad **una mensilità media netta** di stipendio, da restituire in **12 rate mensili** consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio potrà essere erogata, a richiesta, una somma **fino a due mensilità medie nette** di stipendio fermo restando il limite del quinto cedibile.
- Il **piccolo prestito biennale** consiste nell'erogazione di una somma pari a **due mensilità medie nette** di stipendio, da restituire in **24 rate mensili** consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio potrà essere erogata, a richiesta, una somma **fino a quattro mensilità medie nette** di stipendio, fermo restando il limite del quinto cedibile.
- Il **piccolo prestito triennale** consiste nell'erogazione di una somma pari a **tre mensilità medie nette** di stipendio, da restituire in **36 rate mensili** consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio potrà essere erogata, a richiesta, una somma **fino a sei mensilità medie nette** di stipendio fermo restando, il limite del quinto cedibile.
- Il **piccolo prestito quadriennale** consiste nell'erogazione di una somma pari a **quattro mensilità medie nette** di stipendio, da restituire in **48 rate mensili** consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio potrà essere erogata, a richiesta, una somma **fino a otto mensilità medie nette** di stipendio, fermo restando il limite del quinto cedibile.

1.1. Requisiti

La domanda di **piccolo prestito** può essere presentata da **iscritti in attività** di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in possesso dei seguenti requisiti:

- **anzianità** di iscrizione e di servizio **non inferiore a un anno**;
- **contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part time)**, con retribuzione mensile fissa e continuativa per tutti i 12 mesi dell'anno (per l'intera durata del contratto) oppure **contratto di lavoro a tempo determinato (anche part time)**, non inferiore a tre anni, con retribuzione mensile fissa e continuativa per tutti i 12 mesi dell'anno (per l'intera durata del contratto).

1.2. Presentazione della domanda

La domanda per i Piccoli prestiti viene presentata – in prima istanza – per il **tramite dell'amministrazione di appartenenza**. Solo successivamente per l'iscritto sarà possibile attivare la prestazione sul sito INPS accedendo alla propria Area riservata.

1.3. Documentazione richiesta in sede di invio della domanda (Allegati)

Al fine di completare l'invio della domanda di concessione di Piccolo prestito si ricorda che **dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Nuovo Regolamento**. I documenti da allegare verranno richiesti dalla procedura nelle diverse fasi del processo di richiesta. Al fine di facilitare il processo di raccolta della documentazione si riporta di seguito il **riepilogo degli allegati** previsti dal Nuovo Regolamento e le fasi della domanda in cui dovranno essere allegati:

- **Copia del documento di identità** del richiedente in corso di validità (richiesto nella **fase di completamento della domanda**)

L'**ultimo cedolino di stipendio** richiesto dal nuovo Regolamento viene inserito dall'amministrazione di appartenenza del richiedente pertanto **non dovrà essere allegato dall'utente**.

2. Prestito pluriennale

Il Prestito Pluriennale viene concesso per necessità personali e/o familiari dell'iscritto, riportate nelle motivazioni di cui all'elenco allegato al nuovo Regolamento.

2.1. Requisiti

La domanda di **prestito pluriennale** può essere presentata da **iscritti in attività** di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in possesso dei seguenti requisiti:

- **Quattro anni di anzianità** di servizio utile ai fini pensionistici, fermi restando i requisiti ridotti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 180/1950;
- **Quattro anni di contribuzione** alla Gestione di riferimento;
- Titolari, all'atto della domanda, di un **contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni** che permetta la concessione del prestito con durata estinguibile nell'arco di vigenza del contratto di lavoro;
- **Retribuzione fissa e continuativa** all'atto della trasmissione della domanda.

2.2. Presentazione della domanda

La domanda per i **Prestiti Pluriennali** viene presentata – in prima istanza – per il **tramite dell'amministrazione di appartenenza**. Solo successivamente per l'iscritto sarà possibile attivare la prestazione sul sito INPS accedendo alla propria Area riservata.

2.3. Documentazione richiesta in sede di invio della domanda (Allegati)

Si ricorda che la domanda di concessione di Prestito Pluriennale dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Nuovo Regolamento. I documenti da allegare verranno richiesti dalla procedura nelle diverse fasi del processo di richiesta come meglio dettagliato nelle **sezioni "Allegati" del Regolamento**.

Al fine di facilitare il processo di raccolta della documentazione il Regolamento riporta il riepilogo degli allegati da inviare unitamente a Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.